

Comune di San Demetrio Ne' Vestini (Aq)



REGOLAMENTO SUI PATTI DI COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, GESTIONE CONDIVISA E RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI

CAPO I **DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1

Finalità, oggetto ed ambito di applicazione.

Il presente regolamento è diretta attuazione delle previsioni della Costituzione, del codice del Terzo settore e delle altre leggi statali e regionali nella disciplina delle forme di collaborazione tra i cittadini e l'Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani.

Le disposizioni si applicano nei casi di collaborazione tra Amministrazione e cittadini, Enti del terzo settore, imprese sociali e gli altri soggetti indicati nel presente regolamento per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani, avviati per iniziativa dei cittadini o su sollecitazione dell'Amministrazione comunale.

La collaborazione tra cittadini e Amministrazione si estrinseca nell'adozione di atti amministrativi di natura non autoritativa.

Restano ferme e distinte dalla materia oggetto del presente regolamento le previsioni regolamentari del Comune che disciplinano l'erogazione dei benefici economici e strumentali a sostegno delle associazioni, in attuazione dell'articolo 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241.

Con tale regolamento il Comune, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, intende valorizzare le esperienze dei cittadini in forma singola e associata.

Art. 2

Valori di riferimento

1. Le ipotesi di collaborazione disciplinate dal presente regolamento si conformano ai seguenti valori di riferimento:

a) Pubblicità e trasparenza

L'Amministrazione garantisce la massima pubblicità e conoscibilità delle opportunità di collaborazione e partecipazione, degli esiti dei percorsi, delle forme di sostegno assegnate, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con i soggetti civici, la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti.

b) Fiducia reciproca e capacità generativa

L'Amministrazione e i soggetti civici improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca e presuppongono che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale e alla generazione di un ritorno sociale, culturale e ambientale nel contesto di riferimento. L'Amministrazione pertanto commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti,

assicurando flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia possibile garantire il rispetto dell'etica pubblica e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e certezza.

c) Autonomia civica e partecipazione

L'Amministrazione riconosce l'autonoma iniziativa dei cittadini e predispone tutte le misure necessarie a garantirne l'esercizio effettivo. L'Amministrazione riconosce il principio della "porta aperta", i diversi strumenti che disciplinano la collaborazione definiscono pertanto i casi e i limiti che consentono agli altri soggetti civici di concorrere alla realizzazione delle attività.

d) Prossimità e lavoro in rete

L'Amministrazione favorisce le iniziative di prossimità che nascono dalla comunità, basate sulla partecipazione, la creatività e la collaborazione e stimola il lavoro in rete con altri soggetti pubblici e privati del territorio.

e) Accessibilità e universalità

Fermi restando i casi previsti da specifiche normative, le attività e gli interventi sviluppati e realizzati nell'ambito delle diverse forme di collaborazione civica devono risultare accessibili alla comunità evitando qualsiasi forma di discriminazione.

f) Assenza di scopo di lucro

Le attività e i progetti di collaborazione civica non devono essere orientati al profitto bensì promuovere il reinvestimento nei progetti stessi e il ritorno alla comunità dei diversi beni generati. Pertanto, nel rispetto delle normative vigenti che disciplinano i differenti soggetti civici, le esperienze di economia cooperativa e comunitaria sono considerate compatibili con tale principio. "Senza scopo di lucro" non significa che non vi possano essere attività economiche, ma che queste possano concretizzarsi in innovative pratiche di economia collaborativa, di economia circolare e di comunità, finalizzate alla sostenibilità delle progettualità realizzate, al mantenimento ad uso civico di uno spazio e in special modo alla produzione di esternalità positive a beneficio del territorio e delle comunità di riferimento.

g) Sostenibilità

La collaborazione con i soggetti civici genera progetti ed attività che promuovono lo sviluppo sostenibile nelle sue dimensioni - economica, sociale ed ecologica.

h) Coesione sociale

La collaborazione civica è orientata al rafforzamento della coesione sociale del contesto in cui si sviluppa anche attraverso la creazione di nuove ed inclusive opportunità di lavoro.

i) Diritti e rispetto della dignità della persona

Occorre garantire che nelle forme di collaborazione civica siano soddisfatte condizioni di base per la sicurezza, dignità e qualità del lavoro, il rispetto dell'uguaglianza di genere e del principio di non discriminazione;

j) Prossimità e territorialità: l'Amministrazione riconosce nelle comunità locali i soggetti da privilegiare per la definizione di patti di collaborazione per la cura condivisa dei beni comuni. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 comma 4 della legge 241/90 e s.m.i., l'Amministrazione ha facoltà di recedere unilateralmente di Patti di collaborazione sottoscritti, nei casi di sopravvenute esigenze e/o motivazioni di pubblico interesse salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un eventuale giusto indennizzo in relazione a pregiudizi in danno del privato.

Art. 3

Definizioni

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:

Beni comuni urbani: i beni, materiali, immateriali e digitali, che i cittadini e l'Amministrazione riconoscono essere funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali della persona, al benessere individuale e collettivo, all'interesse delle generazioni future, attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell'articolo 118 ultimo comma della Costituzione, per garantirne e migliorarne la fruizione collettiva e condividere con l'Amministrazione la responsabilità della loro cura, gestione condivisa o rigenerazione;

Comune o Amministrazione: il Comune di San Demetrio ne' Vestini nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative;

Soggetti civici: i soggetti elencati all'art. 4;

Proposta di collaborazione: la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni urbani, a patto che non

si configurino come surrogato di servizi essenziali che devono essere garantiti dal Comune stesso secondo le leggi ed i regolamenti vigenti. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una esigenza del Comune (chiamata in sussidiarietà);

Chiamata in sussidiarietà la proposta di sussidiarietà formulata dal Comune per la cura e/o la valorizzazione di beni comuni della città, aperta a tutti e pubblicata su Amministrazione Trasparente in forma di avviso pubblico, con indicazione delle specifiche finalità, dei termini e delle modalità di adesione. Chiunque può proporre integrazioni ai contenuti di una chiamata in sussidiarietà, purché conformi ai principi e alle finalità di cui al presente Regolamento;

Patto di collaborazione: l'accordo in forma scritta formulato ai sensi dell'art 11 della legge n. 241/1990 e s.m.i. (o strumenti simili) attraverso il quale il Comune e i cittadini attivi definiscono finalità, modalità di esecuzione, prescrizioni, obiettivi e risultati attesi, e quanto ritenuto necessario, degli interventi di cura, valorizzazione, gestione condivisa o rigenerazione di beni comuni urbani;

Interventi di cura: azioni e interventi volti alla protezione, conservazione e manutenzione dei beni comuni urbani;

Interventi di valorizzazione: interventi di recupero, trasformazione, innovazione di beni comuni della città, all'interno di processi territoriali, sociali, economici, tecnologici ed ambientali che incidano sul miglioramento della qualità della vita

Gestione condivisa: programma di fruizione collettiva dei beni comuni urbani, con caratteri di inclusività ed integrazione, svolti congiuntamente da Amministrazione e cittadini attivi;

Rendicontazione: la rappresentazione documentata e periodica resa dai cittadini attivi, delle attività e dei risultati, anche intermedi, conseguiti in ciascun patto di sussidiarietà. Al fine di consentirne il monitoraggio da parte dell'Amministrazione e la conoscenza da parte della collettività, nonché la raccolta, la valutazione e la pubblicizzazione degli indicatori di impatto sociale, economico, culturale e ambientale degli interventi di sussidiarietà sul territorio della città.

Rigenerazione: programma di fruizione collettiva, recupero dei beni comuni urbani, con caratteri di inclusività ed integrazione;

Spazi pubblici: aree verdi, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico;

Amministrazione trasparente: sezione obbligatoria sui siti web delle pubbliche amministrazioni italiane, regolata dal D.Lgs. 33/2013, che garantisce l'accesso totale a dati e documenti per favorire il controllo diffuso dei cittadini sull'operato dell'ente, promuovere la legalità, prevenire la corruzione e attuare i principi di imparzialità e buon andamento, all'interno di Amministrazione trasparente sarà prevista un'apposita sezione per i patti di collaborazione.

Art. 4

Soggetti civici

1. Le forme di collaborazione di cui al presente regolamento intercorrono tra il Comune e le diverse tipologie di soggetti civici di seguito specificate:

a) Gli Enti del Terzo Settore: le associazioni, le fondazioni e gli altri enti privati diversi dalle imprese sociali iscritte nel Registro unico Nazionale del Terzo Settore - RUNTS - ai sensi del Codice del Terzo settore con sede legale o secondaria preferibilmente nel territorio abruzzese.

b) Le imprese sociali così come disciplinate dal Codice del Terzo settore con sede legale o secondaria preferibilmente nel territorio abruzzese.

c) Le libere forme associative con sede legale o operativa nella Comune di San Demetrio o nel territorio abruzzese ossia le associazioni, le fondazioni e i comitati non iscritti nel RUNTS, formalmente costituiti nella forma dell'atto pubblico o mediante scrittura privata registrata nella quale risultino finalità sociali, assenza dello scopo di lucro e, compatibilmente con la natura giuridica dell'organizzazione.

Non possono assumere la qualifica di libere forme associative i soggetti non iscrivibili al RUNTS ai sensi dell'art. 4 comma 2 del Codice del Terzo Settore.

I predetti requisiti vengono dichiarati all'atto della partecipazione ad avvisi pubblici o della presentazione di proposte di collaborazione, ferma restando l'attività di controllo.

d) Tutti i cittadini singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, che si attivano per lo svolgimento di attività di interesse generale attraverso la presentazione di proposte di collaborazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni.

I gruppi informali sono tenuti a dimostrare il carattere partecipativo del loro funzionamento ossia la possibilità per i membri del gruppo di concorrere alla adozione delle decisioni che lo riguardano.

e) Gli operatori economici e le associazioni di categoria in relazione ad attività di interesse generale non aventi finalità commerciale, svolte quale forma di esercizio della responsabilità sociale d'impresa o di territorio.

f) Gli enti territoriali, gli uffici territoriali del governo, le scuole di ogni ordine e grado, le università/gli istituti universitari, l'Azienda Sanitaria locale, l'ASP, le aziende partecipate dal Comune, la casa circondariale e gli altri organismi di diritto pubblico per il concorso al perseguimento di finalità di interesse generale attraverso la partecipazione ai percorsi di programmazione condivisa e lo sviluppo di progettualità condivise.

Sono esclusi dai patti di collaborazione i soggetti che si trovano in una delle condizioni previste dalla legge che causa l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione, nonché coloro che si trovano in una situazione di debito con il Comune.

Art. 5

Patto di collaborazione

Il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni.

Il contenuto del patto varia in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione.

Nel corso della collaborazione possono aggiungersi, ai sottoscrittori originari del Patto, nuovi soggetti, allo scopo di potenziare l'efficacia della collaborazione o la sua estensione, eventualmente con la ridefinizione parziale dello stesso, e solo con il consenso di tutti i sottoscrittori originari.

Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:

- gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura, gestione condivisa e rigenerazione;
- la durata della collaborazione, evidenziando le eventuali cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
- le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni, anche economici, dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
- le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del patto;
- l'eventuale definizione di strumenti di coordinamento e governo (comunque denominati: cabina di regia, comitato di indirizzo, direzione, ecc.) e partecipazione (forme di coordinamento delle formazioni sociali attive sul territorio interessato, consultazioni, assemblee, gruppi, collaborazioni universitarie e altri processi strutturati di costruzione della decisione);
- le reciproche responsabilità, anche in relazione a quanto disposto dalle norme in materia di sicurezza dei luoghi e dei lavoratori;
- le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione, la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative e l'assunzione di responsabilità nonché le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività;
- le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati;
- le misure di sostegno messe a disposizione dal Comune, modulate in relazione al valore aggiunto che la collaborazione è potenzialmente in grado di generare;
- le forme di pubblicità del patto, le modalità di rendicontazione delle azioni realizzate, di monitoraggio periodico e valutazione, di rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione dei risultati prodotti dalla collaborazione fra cittadini e Amministrazione;
- l'affiancamento del personale comunale nei confronti dei cittadini, la vigilanza sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e l'irrogazione delle sanzioni per l'inosservanza delle clausole del patto;
- le cause di esclusione di singoli cittadini per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto;
- le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati;
- le modalità di estensione del patto a nuovi partner, mantenendo l'assenza di scopo di lucro

dell'iniziativa

- gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione, quali la titolarità delle opere realizzate, i diritti riservati agli autori delle opere dell'ingegno, la riconsegna dei beni, ed ogni altro effetto rilevante.

È ammessa la risoluzione consensuale dei Patti di Collaborazione in qualsiasi momento, di norma, senza sanzioni o penali.

Qualora le attività siano effettuate dal proponente, in modo non conforme ai patti, l'Amministrazione può risolvere unilateralmente il rapporto, senza penalizzazioni.

È fatta comunque salva ed impregiudicata la facoltà dell'Amministrazione di rivalersi sul privato per risarcimento nell'ipotesi in cui siano stati arrecati danni al bene comune e/o a terzi per imperizia o inosservanza di quanto concordato.

Il Comune può assumere direttamente, nei limiti delle risorse disponibili, oneri per la realizzazione di azioni e interventi previsti dal patto di collaborazione.

Art. 6

Intensità della collaborazione e attività

La collaborazione tra Amministrazione e cittadini attivi può prevedere differenti livelli di intensità e complessità, ed in particolare:

- la cura occasionale;
- la cura costante e continuativa;
- la gestione condivisa occasionale;
- la gestione condivisa costante e continuativa;
- la rigenerazione temporanea;
- la rigenerazione permanente.

Le attività realizzabili riguardano:

- a. ambiente e salute;
- b. gestione di edifici, immobili, strutture e spazi pubblici o ad uso pubblico, verde pubblico, arredo urbano;
- c. mobilità sostenibile, salute, sviluppo sostenibile e qualità della vita;
- d. attività sociali, di partecipazione e di aggregazione, educazione alla cittadinanza e alla legalità;
- e. cultura, sport e tempo libero;
- f. promozione degli elementi tipici del territorio, nonché di quelli che lo caratterizzano;
- g. ogni altra attività sui beni comuni della città che rientri nelle competenze dell'Amministrazione e mantenga una finalità di interesse generale.

Art. 7

Interventi per la cura, tutela e la valorizzazione del territorio

Gli interventi oggetto del presente regolamento possono essere inerenti alla realizzazione, manutenzione, restauro, riqualificazione di beni mobili e immobili.

Si distinguono le attività realizzabili a seconda del promotore e dell'intensità della collaborazione.

Se l'attività prende avvio dal pubblico, l'iter inizierà con un avviso pubblico a seguito del quale verrà scelta la proposta più confacente con le esigenze dell'amministrazione e prenderà il nome di chiamata in sussidiarietà, contrariamente se l'origine è privata la proposta verrà pubblicata e verranno valutate eventuali altre proposte della cittadinanza sul medesimo oggetto del patto proposto dal privato.

In base all'intensità si distinguono i patti semplici e quelli complessi, i quali seguono due diversi iter formativi, che verranno di seguito approfonditi.

CAPO II

DIVERSI TIPI DI COLLABORAZIONE

Art. 8

Disposizioni generali

La collaborazione con i cittadini attivi è prevista quale funzione istituzionale dell'Amministrazione ai sensi dell'articolo 118 ultimo comma della Costituzione. L'organizzazione di tale funzione deve essere tale da garantire la massima prossimità al territorio dei soggetti deputati alla relazione con il cittadino, il massimo coordinamento con gli organi di indirizzo politico-amministrativo ed il carattere trasversale del suo esercizio.

Art. 9

Individuazione di edifici e immobili

L'Amministrazione può individuare, nell'ambito del patrimonio immobiliare comunale gli edifici e/o immobili in stato di parziale o totale disuso e/o in deperimento che, per ubicazione, caratteristiche strutturali e destinazione funzionale, si prestino agli interventi e alle azioni.

La ricognizione può avvenire in esito a procedure partecipate e viene resa pubblica su Amministrazione trasparente.

Il Comune, ove necessario, promuove il coordinamento tra diversi interventi riguardanti un medesimo edificio.

In via prioritaria e fatta salva la primaria volontà dell'Amministrazione di decidere in merito alle modalità di valorizzazione e/o alienazione del singolo bene patrimoniale, l'elenco di cui sopra afferisce ai beni rientranti nel Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni predisposto dal Comune ai sensi dell'art. 58 del DLgs 133/2008.

La ricognizione degli immobili in disuso e/o deperimento viene effettuata periodicamente dall'Amministrazione.

Il Comune può procedere alla stipula dei patti di collaborazione a prescindere dall'individuazione dell'edificio tra quelli previsti nell'elenco di cui sopra.

Art. 10

Chiamata in sussidiarietà

Il Comune, con deliberazione della Giunta Comunale, può, programmaticamente in via ordinaria o straordinariamente per singoli e/o plurimi beni individuare i beni comuni urbani per i quali richiede la collaborazione dei cittadini, potendo approvare le linee di indirizzo per la loro cura, gestione condivisa o rigenerazione e l'eventuale attribuzione di vantaggi economici a favore dei cittadini attivi. La Giunta Comunale dà mandato al Responsabile del competente Servizio, che di regola è corrispondente al Responsabile del Servizio amministrativo, ma che può essere individuato diversamente a seconda dell'oggetto specifico dell'accordo, per la conclusione del patto di collaborazione.

Il Responsabile del competente Servizio, individuato di volta in volta a seconda del progetto da realizzare, pubblica un avviso per la presentazione di proposte di collaborazione da parte di cittadini attivi, singoli o associati.

L'avviso specifica i requisiti necessari, i termini e le modalità di presentazione, i criteri di valutazione delle proposte.

L'avviso è pubblicato per un termine non inferiore a dieci giorni su Amministrazione trasparente e sull'albo pretorio del Comune al fine di acquisire e valutare eventuali osservazioni o proposte comunque denominate.

La valutazione delle proposte pervenute viene effettuata dal Responsabile del Servizio competente

che, qualora ricorra il caso, può anche avviare un confronto tra i diversi proponenti finalizzato alla formulazione di una proposta condivisa.

La graduatoria finale viene approvata con provvedimento del Responsabile del Servizio competente, il quale successivamente approva il patto.

Art. 11

Proposte di collaborazione presentate dai cittadini attivi

I cittadini attivi, singoli o associati, possono presentare proposte di collaborazione straordinaria. I cittadini attivi inviano la proposta di collaborazione all'Amministrazione Comunale che in base all'oggetto della stessa la recapita al Responsabile del Servizio competente per la sua valutazione preliminare e l'attività pre-istruttoria.

Il Responsabile del Servizio competente, verificati il rispetto del presente Regolamento e la fattibilità tecnica, predispone gli atti necessari alla deliberazione della Giunta Comunale.

Il Responsabile del Servizio competente, qualora non sussistano le condizioni per procedere, lo comunica al richiedente illustrandone le motivazioni.

La deliberazione della Giunta Comunale individua il bene oggetto della proposta di collaborazione, approva le linee di indirizzo per la sua cura, gestione condivisa o rigenerazione e l'eventuale attribuzione di vantaggi economici a favore dei cittadini attivi, dando mandato al Responsabile del Servizio competente di concludere il patto di collaborazione.

Il Responsabile del Servizio competente pubblica almeno per estratto la proposta di collaborazione (tramite pubblicazione all'Albo Pretorio on-line) anche al fine di acquisire e valutare eventuali osservazioni o proposte comunque denominate per un termine non inferiore a dieci giorni.

Se vengono formulate proposte alternative relative allo stesso bene il Responsabile del Servizio competente, può avviare un confronto tra i diversi proponenti finalizzato alla formulazione di una proposta condivisa o, in alternativa, decidendo e scegliendo la proposta preferita.

Nel caso in cui vi siano state diverse proposte il patto scelto dal Responsabile viene sottoscritto a seguito di specifica approvazione della Giunta comunale.

L'attività di progettazione del programma di cura, gestione condivisa o rigenerazione è realizzata in collaborazione tra il Servizio competente e i cittadini attivi.

Il patto di collaborazione viene stipulato dal Responsabile del Servizio competente.

Art. 12

Patti di collaborazione semplici

I cittadini che intendono realizzare interventi di cura di modesta entità presentano la proposta di collaborazione al Comune nel rispetto delle modalità specificate dall'Ente Comunale.

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, possono essere oggetto di "Patti di Collaborazione Ordinari" i seguenti interventi:

- a. Pulizia;
- b. Imbiancatura;
- c. piccola manutenzione ordinaria;
- d. giardinaggio;
- e. allestimenti (p.e. di opere d'arte o di altri oggetti);
- f. decorazioni;
- g. attività di animazione territoriale, aggregazione sociale, comunicazione, attività culturali e formative;
- h. censimento alberi;
- i. murali;
- l. verniciatura.

Entro 10 giorni l'Ufficio preposto per l'Ente comunale verifica la completezza formale della proposta e il rispetto del presente Regolamento e, ove necessario, può richiedere integrazioni e informazioni aggiuntive al proponente. Ove la proposta venga valutata tecnicamente fattibile, il Dirigente dell'Ufficio preposto, dopo aver acquisito il parere favorevole della Giunta, approva e sottoscrive il patto di collaborazione entro 30 giorni dalla trasmissione della proposta.

L'Ente Comunale cura la pubblicazione del Patto di collaborazione su apposita sezione del sito del Comune.

Qualora non sussistano le condizioni tecniche per procedere alla stipula del Patto di Collaborazione,

L'Ufficio comunale preposto procede ad informare il proponente.

I patti di Collaborazione semplici hanno durata massima, di regola, di un anno, salvo specifica espressa durata maggiore stabilita dalla Giunta.

Articolo 13

Patti di Collaborazione Complessi

I Patti di Collaborazione Complessi riguardano spazi e beni comuni che hanno caratteristiche di valore storico, culturale o che, in aggiunta o in alternativa, hanno dimensioni e valore economico significativo, su cui i cittadini propongono di realizzare interventi di cura o rigenerazione che comportano attività complesse o innovative volte al recupero, alla trasformazione ed alla gestione continuata nel tempo per lo svolgimento di attività di interesse generale.

La Giunta Comunale, col supporto istruttorio degli uffici comunali, individua il/i bene/i o spazi che possono essere oggetto di Patti Di Collaborazione Complessi e li pubblica sul portale del Comune.

Per ciascuno spazio/bene comune la Giunta può indicare gli specifici indirizzi per la cura, rigenerazione e gestione, informando altresì sul livello di progettazione di cui eventualmente è già stato oggetto il bene.

I cittadini che intendono stipulare Patti di Collaborazione Complessi, su uno spazio/ bene comune inserito nel suddetto elenco, presentano la propria proposta di collaborazione all'Amministrazione Comunale che, verificata la completezza formale della proposta e il rispetto del presente Regolamento, entro 10 giorni pubblica sul portale on line un Avviso per la presentazione di eventuali ulteriori proposte di collaborazione sullo stesso spazio/bene da acquisire nel termine massimo di ulteriori 15 giorni.

L'Ufficio comunale competente valuta la Proposta di Collaborazione, comprensiva delle ulteriori proposte sullo stesso bene eventualmente pervenute, al fine di svolgere l'attività istruttoria che dovrà concludersi entro 20 giorni dalla trasmissione. L'Ufficio può richiedere integrazioni e informazioni aggiuntive al/ai proponenti; in tal caso i termini dell'istruttoria vengono sospesi e riprendono dalla data di inoltro delle integrazioni da parte del proponente.

Laddove per i medesimi spazi o beni comuni siano presentate più proposte per Patti di Collaborazione, l'Ufficio competente può avviare un confronto tra i diversi proponenti per facilitare la formulazione di una proposta condivisa.

Qualora non sussistano le condizioni per stipulare un Patto di Collaborazione Complesso, il Comune, tramite l'Ufficio preposto, informa il/i proponente/i.

Qualora sussista la fattibilità tecnica della Proposta di Collaborazione, il Responsabile competente predispone, entro 20 giorni dalla conclusione dell'attività istruttoria, gli atti necessari alla presentazione di una Deliberazione da approvare da parte della Giunta Comunale. A quest'ultima è rimessa la valutazione circa la sussistenza dell'interesse generale alla effettiva realizzazione del Patto di Collaborazione.

La Giunta delibera entro ulteriori 20 giorni.

Ove sussista la fattibilità tecnica di più Proposte di Patti Di Collaborazione per uno stesso bene e non sia stata raggiunta una proposta condivisa, la Giunta Comunale approva la proposta che ritiene maggiormente rispondente all'interesse generale tenuto conto dei bisogni della comunità.

Il Patto di Collaborazione Complesso viene sottoscritto dal Responsabile competente per materia a seguito dell'approvazione da parte della Giunta.

I cittadini attivi possono, altresì, proporre all'Amministrazione Comunale Patti di Collaborazione su beni comuni di proprietà del Comune non inseriti nell'elenco precedente. La procedura e i termini per l'istruttoria sono gli stessi previsti dai punti precedenti.

Il patto di collaborazione complesso può prevedere la possibilità di estendere lo stesso ad ulteriori partner, a seguito di successivo assenso della Giunta e di tutti i sottoscrittori del Patto.

I patti di Collaborazione semplici hanno durata massima, di regola, di dieci anni, salvo specifica espressa durata maggiore stabilita dalla Giunta.

CAPO III
CURA, GESTIONE CONDIVISA E RIGENERAZIONE DI IMMOBILI E SPAZI
PUBBLICI- DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE

Art. 14

Azioni e interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione di immobili e spazi pubblici

Le azioni e gli interventi previsti nei patti di collaborazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione di immobili e spazi pubblici sono coincidenti con il fine previsto dal presente Regolamento.

I cittadini attivi, singoli o associati, non possono realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva del bene.

Le proposte di collaborazione che prefigurano la realizzazione, la manutenzione, il restauro, la riqualificazione di beni mobili e immobili devono pervenire all'Amministrazione corredate dalla documentazione atta a descrivere in maniera chiara l'intervento che si intende realizzare.

Il patto di collaborazione può prevedere che i cittadini attivi assumano in via diretta la realizzazione, la manutenzione, il restauro, la riqualificazione di beni mobili e immobili.

Ove possibile, sono ammessi lavori in autocostruzione. In tal caso gli Uffici competenti devono verificare la qualità dei materiali e delle opere.

Gli interventi inerenti beni culturali e paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono preventivamente sottoposti alla Soprintendenza competente in relazione alla tipologia dell'intervento, al fine di ottenere le autorizzazioni, i nulla osta o gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, al fine di garantire che gli interventi siano compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene.

I patti di collaborazione aventi ad oggetto la gestione condivisa o la rigenerazione di immobili (compreso l'uso di immobili in totale o parziale disuso), possono prevedere l'uso o il comodato dell'immobile a titolo gratuito e con permanente vincolo di destinazione, puntualmente disciplinato nei patti stessi.

Il Comune può promuovere ed aderire a patti di collaborazione aventi ad oggetto interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione di immobili in stato di totale o parziale disuso di proprietà di terzi, con il consenso di questi ultimi ovvero ai sensi dell'articolo 838 Codice Civile.

Il Comune può destinare agli interventi di cura e rigenerazione di cui al presente capo gli immobili confiscati alla criminalità organizzata ad esso assegnati o altri immobili di cui abbia la disponibilità.

Art. 15

Disposizioni generali di carattere procedurale

L'organizzazione delle attività per la cura, la gestione condivisa e la valorizzazione dei beni è finalizzata a garantire la massima prossimità al territorio dei soggetti deputati alla relazione con il cittadino, il massimo coordinamento con gli organi di indirizzo politico- amministrativo ed il carattere trasversale del suo esercizio.

L'istruttoria e la valutazione unitaria delle proposte dei Patti di Collaborazione può essere effettuata anche istituendo apposito gruppo di lavoro composto dai responsabili delle strutture interessate e/o personale specificatamente indicato dagli stessi, il quale per l'esame di specifiche Proposte di Collaborazione, può convocare anche altri uffici non rappresentati nel gruppo.

Le proposte di collaborazione sono definite attraverso la stipula di patti di Collaborazione.

Il Patto di Collaborazione viene approvato dalla Giunta comunale e viene stipulato, per il Comune, dal Responsabile del Settore competente. È previsto il caso in cui i cittadini si attivino attraverso formazioni sociali con l'impegno di svolgere interventi di cura, gestione condivisa e valorizzazione dei beni comuni.

Art.16

Contenuto delle proposte di collaborazione

Il Comune, con deliberazione della Giunta Comunale, individua il bene o i beni oggetto della Proposta di Collaborazione, approva le linee di indirizzo per la cura, gestione condivisa o rigenerazione e l'eventuale attribuzione di vantaggi economici a favore dei cittadini attivi, individua l'ufficio competente e il responsabile delegato alla stipulazione del patto di collaborazione.

Le Proposte di Collaborazione vengono presentate attraverso la modulistica disponibile sullo spazio web istituzionale, o in via telematica o a mano tramite acquisizione al protocollo.

Le Proposte di Collaborazione riportano i seguenti elementi minimi:

- a) i riferimenti anagrafici e di contatto dei cittadini attivi proponenti;
 - b) l'ambito di interesse, una descrizione dell'intervento, delle motivazioni e degli obiettivi;
 - c) il bacino di utenza considerato, i risultati e i benefici attesi per la collettività;
 - d) le risorse umane, strumentali ed economiche messe a disposizione;
 - e) i tempi di realizzazione e la sostenibilità nel tempo dei risultati attesi.
4. Nelle proposte, di cui al comma 1, possono essere indicate:
- a) le eventuali professionalità coinvolte;
 - b) le eventuali fonti di finanziamento;
 - c) gli eventuali elementi tecnici (p.e. tavole grafiche e/o allegati documentali).

Art.17

Istruttoria, responsabile del procedimento e referente dell'Amministrazione

Ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i., il Responsabile dell'Ufficio preposto in base alla tematica del Patto/Proposta di collaborazione secondo quanto stabilito sopra è responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale concernente i Patti di Collaborazione, nonché dell'adozione degli atti conclusivi del procedimento.

In particolare, a mezzo dei propri uffici l'Ente Comunale provvede:

- a) alla valutazione dei requisiti di ammissibilità delle proposte di collaborazione;
- b) alle comunicazioni e agli adempimenti normativi previsti, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del presente Regolamento;
- c) all'acquisizione, ove necessari, dei pareri degli uffici dell'Amministrazione coinvolti per competenza;
- d) ad avviare eventuali momenti di dialogo e/o confronto con gli interlocutori pubblici e/o privati di rilievo sul territorio, al fine della più completa acquisizione degli elementi istruttori;
- e) alla redazione dei patti di Collaborazione;
- f) agli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza.

Il Dirigente della struttura può assegnare ad altro funzionario la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, mantenendo in capo a sé l'approvazione, con determina, dello schema di Patto Di Sussidiarietà e la sottoscrizione del medesimo.

Le proposte di collaborazione ritenute ammissibili, sono trasmesse agli assessorati di riferimento per materia, agli uffici dell'Amministrazione coinvolti per competenza, affinché possano comunicare, entro un congruo termine, ogni osservazione di rilievo ai fini istruttori, con particolare riguardo alla compatibilità delle proposte rispetto alle linee programmatiche di interesse pubblico previste per l'ambito di intervento considerato.

Sono sottoposte al vaglio della Giunta le proposte di collaborazione per esprimere una decisione discrezionale in merito a diverse ipotesi di attuazione dell'interesse pubblico.

In caso di esito positivo dell'istruttoria, il responsabile provvede ad approvare con determinazione lo Schema di patto di collaborazione. Il procedimento di cui al presente articolo si conclude con la

sottoscrizione di un patto di collaborazione tra i cittadini attivi, gli eventuali altri soggetti pubblici e/o privati coinvolti e il Comune, nella persona del responsabile. L'espressa rinuncia alla sottoscrizione del patto di collaborazione da parte dei cittadini attivi proponenti o la mancata sottoscrizione del Patto nei tempi indicati nel presente regolamento, comporta l'archiviazione del procedimento, senza che ciò precluda la riproposizione di identica o simile proposta da parte degli stessi e/o di altri soggetti.

Tutte le proposte ammissibili e i Patti di collaborazione sono pubblicati su Amministrazione Trasparente unitamente alle rendicontazioni e alla documentazione e/o ai collegamenti informatici utili a favorire la conoscenza e la partecipazione agli stessi.

Per ciascun patto è nominato un referente dell'amministrazione che di regola è il responsabile del procedimento, ma può essere individuato in un differente dipendente tramite atto del responsabile stesso.

Nella fase attuativa di ciascun Patto di Sussidiarietà, il Referente dell'amministrazione ai sensi e per gli effetti di quanto indicato dalla Legge 241/90 e s.m.i., costituisce il punto di contatto tra i cittadini attuatori del patto e gli altri uffici comunali interessati. Rientrano tra le funzioni del

Referente dell'amministrazione la resa di pareri, la convocazione di eventuali riunioni intermedie, la partecipazione ad incontri, il contatto diretto con i cittadini attivi coinvolti in supporto all'attuazione delle azioni previste.

Le funzioni vengono svolte per l'intera durata del Patto di Sussidiarietà di riferimento.

CAPO IV **FORME DI SOSTEGNO**

Art. 18

Sostegno ai cittadini attivi

Il Comune può prevedere dei rimborsi spese a favore dei cittadini attivi, delle forme di agevolazione ed esenzioni.

Nell'ambito dei Patti di Collaborazione, l'amministrazione non può in alcun modo destinare compensi in denaro a favore dei cittadini attivi per le attività svolte nell'ambito dei Patti di Collaborazione, fatto salvo quanto previsto da leggi e regolamenti vigenti in materia di contributi e rimborsi spese alle organizzazioni di volontariato o altri soggetti aventi diritto.

Il Comune non si trova mai in condizioni di datore di lavoro nei confronti dei cittadini attivi in quanto gli stessi svolgono la propria attività o come enti del terzo settore o come volontari.

Qualora il Patto di Collaborazione abbia ad oggetto azioni e interventi di cura, di gestione condivisa o di rigenerazione dei beni comuni urbani che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il Patto di Collaborazione può prevedere l'attribuzione di vantaggi economici a favore dei cittadini attivi, quali, a mero titolo esemplificativo:

- a. l'uso a titolo gratuito di immobili di proprietà comunale;
- b. l'attribuzione all'amministrazione delle spese relative alle utenze;
- c. l'attribuzione all'amministrazione delle spese relative alle manutenzioni;
- d. la disponibilità a titolo gratuito di beni strumentali e materiali di consumo necessari alla realizzazione delle attività previste.

Il Comune, al fine di agevolare la proposta, può fornire in comodato d'uso gratuito e/o con mera consegna, in ragione della natura, i beni strumentali ed i materiali di consumo necessari per lo svolgimento delle attività.

Tale ipotesi può prevedere depositi cauzionali, in virtù della natura e/o il valore del bene, ed ove il Responsabile designato dall'Amministrazione comunale lo ritenga opportuno.

2I tempi di utilizzo e di restituzione dei beni forniti in comodato d'uso, di cui al comma 1, sono concordati tra il Comune e i cittadini attivi, favorendo la più ampia e adeguata condivisione e circolazione dei medesimi ai fini del presente Regolamento.

I beni mobili strumentali di cui sopra non possono essere subforniti ad altri cittadini attivi senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dell'amministrazione.

5Nei limiti delle risorse disponibili, fermo restando il carattere gratuito e su base volontaria dell'operato prestato dai cittadini attivi per l'attuazione dei patti di collaborazione, il Comune può destinare un contributo economico a parziale rimborso dei costi sostenuti per la realizzazione degli

interventi previsti, con esclusione delle spese per prestazioni professionali e per attività formative o analoghe. L'ammontare massimo di un eventuale contributo viene previsto nel relativo patto di collaborazione.

L'erogazione di un contributo è disposta con determinazione del responsabile del Servizio, previa verifica della realizzazione degli interventi indicati nel relativo patto di collaborazione e della congruità delle spese sostenute per l'attuazione dello stesso, secondo le tempistiche e le modalità ivi previste.

Non può essere corrisposto, in via diretta o indiretta, alcun compenso, di qualsiasi natura, ai cittadini attivi per gli interventi di cura e/o di valorizzazione sui beni comuni, necessariamente svolti in modo consapevole, spontaneo e gratuito.

Art 19

Esenzioni e agevolazioni

Le attività svolte nell'ambito dei Patti di Collaborazione che richiedono l'occupazione di suolo pubblico possono essere escluse dall'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Canone Unico).

Non costituiscono esercizio di attività commerciale, agli effetti delle esenzioni ed agevolazioni previste dal Regolamento e per l'applicazione del relativo canone, le raccolte pubbliche di fondi svolte per la realizzazione dei Patti di Collaborazione, qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:

- a. occasionalità dell'iniziativa;
- b. la raccolta avviene in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- c. i beni ceduti per la raccolta siano di modico valore.

Il Comune potrà disporre ulteriori esenzioni ed agevolazioni, in materia di entrate e tributi, a favore dei cittadini attivi che sottoscrivono il Patto limitatamente alle attività concordate con i Patti di Collaborazione ai sensi del presente regolamento.

Art 20

Riconoscimento delle azioni realizzate

Il Patto di Collaborazione può prevedere forme di pubblicità come targhe informative, menzioni speciali, spazi dedicati negli strumenti informativi del Comune.

Art 21

Autofinanziamento

Il Comune favorisce i cittadini attivi nel reperire fondi per le azioni di cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni urbani a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo.

Il Patto di Collaborazione può prevedere l'autofinanziamento da parte dei cittadini attivi coinvolti mediante lo svolgimento di attività economiche accessorie nell'ambito del programma di azioni e interventi previsti dal patto, aventi la medesima durata, fatto salva la garanzia dell'assenza di scopo di lucro delle attività effettuate.

Art 22

Sicurezza e dispositivi di protezione individuale

Sono totalmente a carico, a cura e a spese del soggetto esecutore del Patto di Collaborazione il rispetto delle norme in materia di sicurezza T.U. 81/08 e s.m.i, compresi la formazione, informazione, fornitura ed uso dei dispositivi di protezione individuale.

Art 23

Assicurazione

I cittadini singoli che partecipano agli interventi del presente regolamento devono essere assicurati per la responsabilità civile verso terzi connessa agli interventi dei progetti approvati e contrattualizzati; i singoli patti di collaborazione possono prevedere che siano anche rimborsati dal Comune per la responsabilità civile verso terzi connessa agli interventi dei progetti approvati e contrattualizzati; i singoli patti di collaborazione possono prevedere che siano anche essere assicurati a cura e spese del Comune per la responsabilità civile verso terzi connessa agli interventi dei progetti approvati e contrattualizzati.

I cittadini, singoli o associati, che partecipano agli interventi di cui al comma 1 del presente articolo risponderanno personalmente di eventuali danni a persone o cose non coperti dalle polizze assicurative.

CAPO V

TRASPARENZA E RENDICONTAZIONE

Art 24

Trasparenza e monitoraggio

Il Comune provvede alla pubblicazione dei Patti di collaborazione e degli atti ad essi preordinati e connessi in ottemperanza alle vigenti leggi in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

Il Comune mette inoltre a disposizione sul proprio sito web la modulistica necessaria alla presentazione delle proposte di collaborazione

Il Comune si adopera altresì per consentire un'efficace diffusione dei risultati ottenuti, mettendo tutta la documentazione a disposizione della cittadinanza attraverso strumenti quali la pubblicazione sul sito istituzionale, l'organizzazione di conferenze stampa, convegni, eventi dedicati e ogni altra forma di comunicazione e diffusione.

Nel patto di collaborazione può essere prevista la rendicontazione periodica delle attività svolte, nonché il bilancio sociale, al fine della comunicazione degli stessi alla cittadinanza e al monitoraggio delle attività svolte.

CAPO VI

RISCHI, RESPONSABILITÀ E FORO COMPETENTE

Art 25

Prevenzione dei rischi

Con riferimento agli interventi di cura, di gestione condivisa o di valorizzazione a cui partecipano operativamente più cittadini attivi, con il Patto di Collaborazione è individuato un responsabile tra i cittadini attivi al quale spetta il compito di verificare il rispetto degli obblighi di cui al T.U. 81/08 e s.m.i..

Poiché i cittadini attivi sono impegnati nelle attività concordate con il Patto Di Collaborazione come volontari, così come definiti dal D.lgs. 117/2017 CTS (Codice del Terzo Settore) art.17 c.2, trovano applicazione l'art. 3 c.12-bis e l'art.21 del D.lgs. n.81/2008 a cui i volontari sono assimilati.

In nessun caso il Comune di San Demetrio ne' Vestini assume il ruolo di datore di lavoro nei confronti dei cittadini singoli o operanti presso formazioni sociali che stipulano un Patto di Collaborazione ai sensi del presente Regolamento.

4Ove i cittadini attivi siano costituiti da un ente/formazione sociale il legale rappresentante dello stesso si impegna a:

- a) informare i volontari che saranno impiegati nelle attività previste dal Patto sui rischi e sulle misure di prevenzione da adottare come riportate nel documento informativo fornito dal Dirigente comunale competente e allegato al Patto;
- b) attestare il possesso delle capacità e condizioni di salute necessarie da parte dei volontari che saranno impiegati nell'attività prevista dal Patto di Collaborazione;
- c) garantire l'utilizzo corretto dei dispositivi di protezione individuale adeguati alle attività svolte e conformi alle disposizioni di cui al tit. III del D.Lgs 81/2008 da parte di tutti i volontari;
- d) garantire lo svolgimento delle attività con prudenza e diligenza mettendo in atto tutte le misure necessarie a ridurre i rischi per la salute e la sicurezza dei volontari e in particolare osservare indicazioni, precauzioni e modalità di utilizzo di strumenti, attrezzi e prodotti secondo quanto riportato su schede tecniche, manuali ed etichette;
- e) acquisire il titolo di "datore di lavoro".

Il cittadino attivo "singolo" che stipula con il Comune un Patto di Collaborazione individuale e che opera al di fuori di un ente/formazione sociale stabilmente organizzata si impegna a:

- a) assumere i rischi derivanti dall'attuazione del Patto;
- b) attestare il possesso delle capacità e condizioni di salute necessarie per lo svolgimento dell'attività prevista dal Patto di Collaborazione;
- c) garantire l'utilizzo corretto dei dispositivi di protezione individuale adeguati alle attività svolte e conformi alle disposizioni di cui al tit. III del D.Lgs 81/2008;
- d) agire con prudenza e diligenza mettendo in atto tutte le misure necessarie a ridurre i rischi per la salute e la sicurezza propria e di terzi e in particolare osservare indicazioni, precauzioni e modalità di utilizzo di strumenti, attrezzi e prodotti secondo quanto riportato su schede tecniche, manuali ed

etichette.

Nel caso in cui siano previste attività o interventi di recupero e valorizzazione del bene comune che possano essere eseguiti solo da soggetti professionalmente idonei ed a ciò abilitati, il sottoscrittore del Patto di Collaborazione, ove non direttamente capace di assolvere agli stessi, deve commissionare tali attività o interventi a soggetti terzi professionalmente idonei e abilitati, assumendo le responsabilità del committente di cui all'art.90 del D.lgs. n.81/2008. Ove il sottoscrittore del Patto risulti esso stesso soggetto professionalmente idoneo e intenda svolgere le suddette attività e interventi con proprio personale dipendente, assume le responsabilità del datore di lavoro ai sensi degli artt. 17 e 18 del D.lgs. n.81/2008.

Art. 26

Responsabilità

Il Comune informa i cittadini attivi sugli eventuali rischi specifici esistenti negli spazi pubblici e negli ambienti oggetto degli interventi di cura e/o di valorizzazione dei beni comuni della città.

I cittadini attivi sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale richiesti dai singoli interventi previsti nei Patti di Sussidiarietà, nel rispetto della vigente normativa in materia, agendo secondo prudenza e diligenza, nonché adottando ogni misura necessaria a ridurre i rischi per la salute, individuale e collettiva, la sicurezza e la pubblica incolumità.

Il Patto di Collaborazione indica e disciplina in modo puntuale i compiti di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni urbani concordati tra l'Amministrazione e i cittadini e le connesse responsabilità.

I cittadini che si attivano per la cura, rigenerazione e gestione condivisa di beni comuni urbani rispondono personalmente degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività.

Gli enti e/o formazioni sociali e/o soggetti stabilmente organizzati, sottoscrittori del Patto, devono in ogni caso garantire la copertura assicurativa per infortuni, malattie e responsabilità civile dei propri operatori.

Art. 27

Foro competente

In caso di controversia, l'eventuale Foro competente è quello di L'Aquila.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 28

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dall'esecutività della relativa deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale.